

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Decisione n. 22 del 21.10.2022

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Messina in data 15/10/2022;
- letti ed esaminati le note e i rilievi di carattere disciplinare del citato referto a firma del Commissario di Riunione Carlino Francesco Marco;
- lette ed esaminate le successive separate relazioni degli ufficiali di gara Carlino Francesco Marco, Vincenzo Curcuruto, Antonio Porracchio, Alessandro Savoca e Ignazio Benedetto Tosto allegate al referto di riunione;
- esaminato il video filmato della manifestazione ed in particolare l'episodio descritto in denuncia;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori,
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);

- c) tenuto conto dell'art. 29 del regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;
- d) tenuto conto dell'art. 62 del Regolamento Settore PRO;
- e) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- f) tenuto conto dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI (Decisioni Giudice Sportivo Nazionale FPI Proc. nn. 37/2014, 48/2014 e 49/2014) in ordine all'atteggiamento posto in essere dal tecnico Giuseppe Fedele;
- g) tenuto conto dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI (Decisioni Giudice Sportivo Nazionale FPI nn. 6/2019 e 7/2019) in ordine all'atteggiamento posto in essere dal tecnico Alfredo Natoli

CONDANNA

1) Il tecnico Giuseppe Fedele, della ASD Amaranto Boxe, alla sanzione della sospensione di mesi 18 (540 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 29 del regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI durante la riunione di pugilato svoltasi a Messina (ME) in data 15/10/2022, ed in particolare: *“ subito dopo la proclamazione del verdetto che vedeva vincente il pugile Marco Castellucci inscenava una vivace protesta, unitamente a Paolo Ielo e Alfredo Natoli, rivolgendosi con atteggiamenti violenti, provocatori antisportivi nei confronti del vincitore e del suo angolo. In particolare il tecnico Fedele Giuseppe scendeva dal ring e raggiunto il tavolo della giuria dava dapprima un calcio ad una sedia e rivolgendosi al Commissario di Riunione e a tutta la giuria le seguenti frasi offensive “siete dei pezzi di merda, bastardi, figli di puttana, venduti, questa volta mi faccio radiare me ne fotto stasera non uscite, schifosi.*

Subito dopo colpiva con violenza alla nuca con uno schiaffo l'arbitro-giudice Alessandro Savoca. Si dirigeva altresì verso il giudice-arbitro Ignazio Tosto con fare minaccioso e gli proferiva testuali parole

“ e tu schifoso!! Devi scomparire”. Fatti accertati a Messina (ME) a far data dal 15/10/2022;

2) Il tecnico Paolo Ielo, della ASD Amaranto Boxe, alla sanzione della sospensione di mesi 6 (180 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell’art. 29 del regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI durante la riunione di pugilato svoltasi a Messina (ME) in data 15/10/2022, ed in particolare: “ subito dopo la proclamazione del verdetto che vedeva vincente il pugile Marco Castellucci inscenava una vivace protesta, unitamente a Giuseppe Fedele e Alfredo Natoli, rivolgendosi con atteggiamenti violenti, provocatori antisportivi nei confronti del vincitore e del suo angolo. In particolare rivolgendosi al Commissario di Riunione e a tutta la giuria proferivano le seguenti frasi offensive “siete dei pezzi di merda, bastardi, figli di puttana, venduti, questa volta mi faccio radiare me ne fotto stasera non uscite, schifosi. Fatti accertati a Messina (ME) a far data dal 15/10/2022;

3) Il tecnico Alfredo Natoli, della ASD TEAM FLASH NATOLI, alla sanzione della sospensione di mesi 8 (240 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell’art. 29 del regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI durante la riunione di pugilato svoltasi a Messina (ME) in data 15/10/2022, ed in particolare: “ subito dopo la proclamazione del verdetto che vedeva vincente il pugile Marco Castellucci inscenava una vivace protesta, unitamente a Giuseppe Fedele e Paolo Ielo, rivolgendosi con atteggiamenti violenti, provocatori antisportivi nei confronti del vincitore e del suo angolo. In particolare rivolgendosi al Commissario di Riunione e a tutta la giuria proferivano le seguenti frasi offensive “siete dei pezzi di merda, bastardi, figli di puttana, venduti,

questa volta mi faccio radiare me ne fotto stasera non uscite, schifosi. Fatti accertati a Messina (ME) a far data dal 15/10/2022;

4) L'atleta Andrea Matiz, appartenente alla società ASD Bellusci Boxe Promotion, alla sanzione della sospensione di mesi 4 (120 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica, ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 62 del Regolamento Settore PRO durante la riunione di pugilato svoltasi a Messina (ME) in data 15/10/2022, ed in particolare: *“subito dopo la proclamazione del verdetto che vedeva vincente il proprio avversario Marco Castellucci, inscenava una vivace protesta, unitamente ai tecnici Giuseppe Fedele, Alfredo Natoli e Paolo Ielo, rivolgendosi con atteggiamenti violenti, provocatori antisportivi nei confronti del vincitore, del suo angolo e di tutta la giuria. Ed inoltre nella zona spogliatoio continuava ad inveire contro gli arbitri-giudici proferendo le seguenti frasi irrispettose ed offensive “siete venduti pezzi di merda, non finisce qui, vigliacchi”.*

Fatti accertati a Messina (ME) a far data dal 15/10/2022.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo VANNINI

